



Federazione Italiana Tennistavolo  
Prot. n 2955  
30/07/2019

*Giustizia Sportiva*

**Pos.2/2019**

**DECISIONE N.3/2019  
IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

**Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente**  
**Avv. Giuseppe MATANO – Componente**  
**Avv. Antonio AMATO – Componente**

Riunito nella Camera di Consiglio in data 30 Luglio 2019 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 2/2019, nei confronti:

- della ASD TT POLISPORTIVA GALAXI, in persona del Presidente legale rappresentante p.t.;
- del tesserato Antonino TORTORELLA

per la violazione dell'art. 2, commi 1,2 e 4, del Regolamento di giustizia FITET, nonché, per quanto attiene alla POLISPORTIVA GALAXI, la violazione dell'art. 9, comma 1, del Regolamento di Giustizia FITET;

Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

Preso atto di:

- richiesta dell'ASD TT POLISPORTIVA GALAXI ex art. 46 del vigente Regolamento di Giustizia, per l'applicazione delle sanzioni della AMMONIZIONE del Presidente Sig. Massimo Mittiga ex art 10, lettera a) RDG, nonché l'applicazione dell'ammenda di cui all'art 10 lettera c) RDG pari ad euro 15,00.

**ITTF • ETTU**

- richiesta del Tesserato Antonino TORTORELLA ex art. 46 del vigente Regolamento di Giustizia, per l'applicazione delle sanzioni della INIBIZIONE ex art. 12, comma 1, lettera d) a ricoprire cariche federali – arbitrali per mesi 1 (uno).

Tenuto conto del parere espresso dal Procuratore Federale che ritiene la sanzione richiesta dal Tesserato *“congrua e rispondente alle conclusioni formulate dalla Procura”*;

#### RITENUTA

- ❖ corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti;
- ❖ congrue le sanzioni indicate;

#### P.Q.M.

**Delibera all'unanimità** di dichiarare, ex art. 48 del vigente Regolamento di Giustizia, l'efficacia degli accordi intercorsi tra le parti come sopra definiti.

#### MANDA

Alla Segreteria Federale per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 30 Luglio 2019

<b>Il Presidente</b>	F.to Avv. Eraldo Liberati
<b>Il componente</b>	F.to Avv. Giuseppe Matano
<b>Il componente</b>	F.to Avv. Antonio Amato

**Si avverte che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.**